SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 180

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 3 agosto 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 30 luglio 1994.

Tasso di riferimento da applicare nel mese di agosto 1994 alle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale).

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante norme per la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 9 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Viste le leggi 4 giugno 1975, n. 172, 5 agosto 1981, n. 416 e 25 febbraio 1987, n. 67, recanti provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Visti i decreti n. 199213 e 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431 del 31 marzo 1977, n. 199549 del 12 aprile 1977, n. 187347 del 13 aprile 1977, come risultano modificati dai decreti del 5 giugno 1981 e dell'8 agosto 1986, nonché i decreti del 23 dicembre 1986 e del 14 agosto 1987 recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 7 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 13 dicembre 1993, con il quale la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopracitate è stata fissata, per l'anno 1994, nella misura dell'1 per cento;

Visto il proprio decreto del 28 giugno 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 153 del 2 luglio 1994, con il quale è stato fissato nella misura del 10,25 per cento il tasso di riferimento per il mese di luglio 1994.

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento per il mese di agosto 1994, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 9,70 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 9,70 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dell'1 per cento, il tasso di riferimento per il mese di agosto 1994 è pari al 10,70 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

94A5003

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 26 luglio 1994.

Modificazioni alle misure di tutela della riserva naturale marina delle isole Egadi.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la lege 31 dicembre 1982, n. 979;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537, con la quale sono state trasferite al Ministero dell'ambiente le funzioni del Ministero della marina mercantile in materia di tutela e di difesa dell'ambiente marino;

Visto il proprio decreto 6 agosto 1993 con il quale sono state effettuate modificazioni alle misure di tutela della riserva naturale marina delle isole Egadi;

Viste le ulteriori richieste di modifica illustrate dai rappresentanti del comune di Favignana nel corso della audizione presso la consulta tecnica per le aree naturali protette il giorno 6 luglio 1994;

Ritenuto di poter accogliere le predette richieste limitatamente alla regolamentazione dell'accesso alla zona B della riserva antistanti l'isola di Marettimo in attesa della approvazione definitiva del regolamento della riserva;

Decreta:

Art. 1.

Fino all'approvazione definitiva del regolamento della riserva delle isole Egadi il comune di Favignana può autorizzare la navigazione e la sosta entro i 500 metri dalla costa nelle zone B di riserva antistanti l'isola di Marettimo ai natanti di proprietà dei turisti che soggiornano nel territorio comunale per almeno sette giorni dalla data di richiesta dell'autorizzazione.

Roma, 26 luglio 1994

Il Ministro: MATTEOLI

94A4980

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 21 luglio 1994.

Sostituzione della tabella 4 allegata al decreto ministeriale 8 aprile 1994, relativa al pensionamento anticipato del personale dipendente del Provveditorato al porto di Venezia.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visti i decreti-legge 12 febbraio 1994, n. 100, 14 aprile 1994, n. 231 e 21 giugno 1994, n. 400, recanti interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo;

Visto il proprio decreto in data 8 aprile 1994 e l'allegata tabella 4, con cui, per il Provveditorato al porto di Venezia, sono stati determinati la pianta organica, le relative eccedenze e il numero di lavoratori da porre in pensionamento anticipato suddivisi per categorie e livelli professionali;

Visto l'art. 4 del succitato decreto ministeriale in data 8 aprile 1994 che stabilisce che qualora nell'ambito di una categoria o livello professionale le domande presentate siano inferiori alle quote stabilite, le unità disponibili possono essere assegnate ad altra categoria o livello professionale nell'ambito dello stesso ente o azienda sempreché siano state determinate eccedenze e presentate domande;

Vista la nota n. 6833 del 13 giugno 1994 con cui il Provveditorato al porto di Venezia, in presenza di un'unità disponibile e non utilizzata di prepensionamento riservata ai quadri di settimo livello, ha richiesto che questa venga assegnata alla categoria quadri di nono livello, per la quale sono state accertate ulteriori eccedenze;

Ritenuto di poter aderire a tale richiesta;

Decreta:

La tabella 4 relativa al Provveditorato al porto di Venezia allegata al decreto ministeriale dell'8 aprile 1994 citato in premessa è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto, di cui forma parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 1994

Il Ministro: FIORI

TABELLA 4

PROVVEDITORATO AL PORTO DI VENEZIA

CATEGORIA	Consistenza organica	Pianta organica	Eccedenze	Prepensionamenti assegnati	Ulteriori eccedenze
Dirigenti	7	4	3	2	1
Quadri:					
Livello IX	9	6	3	3	—
Livello VIII	7	5	2	2	—
Livello VII	12	9	3	1	2
Impiegati:					
Livello IX	—	—	—	—	—
Livello VIII	—	—	—	—	—
Livello VII	12	9	3	2	1
Livello VI	56	34	22	12	10
Livello V	92	43	49	32	17
Livello IV	11	3	8	5	3
Livello III	—	—	—	—	—
Livello II	—	—	—	—	—
Livello I	—	—	—	—	—
Operai:					
Livello VII	—	—	—	—	—
Livello VI	6	3	3	1	2
Livello V	141	68	73	48	25
Livello IV	3	—	3	2	1
Livello III	—	—	—	—	—
Livello II	—	—	—	—	—
Livello I	—	—	—	—	—
Totali . . .	356	184	172	110	62

94A4966

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CAMERA DEI DEPUTATI

DECRETO 2 agosto 1994.

Piano di ripartizione del contributo statale ai partiti e movimenti politici a titolo di concorso nelle spese elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati del 27-28 marzo 1994.

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 9, commi 1 e 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515;

Visto il regolamento di attuazione della menzionata legge n. 515 del 1993, approvato dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati in data 26 luglio 1994 ai sensi dell'art. 1 della legge 15 luglio 1994, n. 448;

Vista la deliberazione con la quale l'ufficio di Presidenza della Camera dei deputati in data 2 agosto 1994 ha approvato il piano di ripartizione del contributo statale previsto dai citati commi 1 e 3 dell'art. 9 della ricordata legge n. 515 del 1993;

Visti gli articoli 2 e 6 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

È resa esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati indicata in premessa e allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante.

Roma, 2 agosto 1994

Il Presidente
PIVETTI

Il segretario generale
ZAMPINI

XII Legislatura

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N 19/94

OGGETTO: *Approvazione in via definitiva del piano di ripartizione del contributo ai partiti e movimenti politici a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per il rinnovo della Camera dei deputati.*

Riunione di martedì 2 agosto 1994, ore 16,30

Visto l'art. 9, commi 1 e 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515;

Visto il regolamento di attuazione della menzionata legge n. 515 del 1993, approvato dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati in data 26 luglio 1994 ai sensi dell'art. 1 della legge 15 luglio 1994, n. 448;

Considerato che occorre procedere alla determinazione del piano di ripartizione del contributo statale ai partiti e movimenti politici per il rimborso delle spese elettorali sostenute per il rinnovo della Camera dei deputati, di cui alle elezioni del 27 e 28 marzo 1994.

Vista la comunicazione del servizio prerogative e immunità della Camera dei deputati in data 3 maggio 1994;

Viste le comunicazioni degli uffici centrali circoscrizionali in ordine alle dichiarazioni di collegamento per il rimborso delle spese elettorali rese, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della citata legge n. 515 del 1993, dai candidati nei collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati;

Tenuto conto dei voti ottenuti dai partiti e movimenti politici nelle ricordate elezioni del 27 e 28 marzo 1994;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati del 2 agosto 1994;

Delibera.

Il piano di ripartizione del contributo previsto dall'art. 9, commi 1 e 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è così determinato:

ALLEGATO

PIANO DI RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO STATALE DI L. 45.422.424 800 AI PARTITI E MOVIMENTI POLITICI A TITOLO DI CONCORSO NELLE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE PER IL RINNOVO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI (27-28 MARZO 1994) (LEGGE 10 DICEMBRE 1993, N. 515, ART. 9, COMMI 1 E 3).

PARTITI E MOVIMENTI POLITICI	VOTI SISTEMA PROPORZIONALE	ELETTI		CONTRIBUTO SPETTANTE
		Sistema uninominale collegati ai fini del rimborso elettorale	Sistema proporzionale	
Legge 10 dicembre 1993, n. 515, art 9, comma 3, I periodo				
Forza Italia	8.136.135	105	30	11 152 027 398
Partito democratico della sinistra	7.881.646	88	38	10 803 204.733
Alleanza nazionale	5.214.133	90	23	7.146 901.333
Partito popolare italiano	4.287.172	4	29	5.876 335.583
Lega nord	3.235.248	107	11	4 434 485 703
Rifondazione comunista	2.343.946	27	11	3.212.796.987
Patto di rinascita nazionale - Patto Segni	1.811.814	—	13	2 483.414.959
Legge 10 dicembre 1993, n. 515, art. 9, comma 3, II e III periodo (Rimborso medio per deputato: lire 78.314.526)				
Südtiroler Volkspartei	—	3	—	234.943.578
Vallée d'Aoste	—	1	—	78.314.526
		Totale contributo		45.422.424.800

94A5030

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

DECRETO RETTORALE 21 maggio 1994

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le delibere degli organi accademici dell'Università degli studi di Firenze, con le quali è stato proposto il riordinamento del corso di laurea in scienze naturali;

Acquisiti i pareri del Consiglio universitario nazionale espressi nelle adunanze del 10 luglio 1992 e 29 ottobre 1993;

Viste le delibere di adeguamento ai suddetti pareri adottate dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali in data 24 febbraio 1994, dal consiglio di amministrazione il 29 aprile 1994 e dal senato accademico l'11 maggio 1994;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Firenze è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 94 e 95, relativi al corso di laurea in scienze naturali sono soppressi e sostituiti dai seguenti, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 94. — Il corso di laurea in scienze naturali ha la durata di quattro anni e prevede due indirizzi.

L'accesso del corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge.

Il numero dei corsi di insegnamento e dei relativi esami è di non meno di ventitre, di cui sedici obbligatori di base e sette di indirizzo.

Di questi ultimi tre sono obbligatori sul piano nazionale, due in sede locale a scelta della facoltà e due sono a scelta dello studente.

I corsi di insegnamento annuale devono disporre di non meno di 70 e non più di 90 ore, comprensive di lezioni, esercitazioni, sperimentazioni, esercizi e dimostrazioni; quelli semestrali di non meno di 45 ore.

Il numero complessivo delle ore di insegnamento deve essere contenuto in 1800, escluse quelle distinate ai corsi introduttivi integrati.

Lo studente deve frequentare obbligatoriamente due corsi integrati introduttivi, di cui uno di biologia e uno di scienze della terra, articolati in non meno di 100 ore di lezione e 20 ore di esercitazione, come dal decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1989.

Art. 95. — La facoltà organizza i due corsi integrati introduttivi così articolati:

Corso integrato introduttivo di biologia:

1) basi molecolari;

2) citologia;

3) tessuti, sistemi, piano di struttura dell'organismo;

4) funzioni generali;

5) genetica;

6) specie, tassonomia, evoluzione;

7) riproduzione, sviluppi, differenziamento;

8) ecologia;

9) etologia.

Detto corso prevede indicativamente l'utilizzazione dei seguenti docenti: genetica, anatomia comparata, zoologia, botanica, fisiologia, ecologia, o comunque non meno di quattro e non più di sei docenti designati dal consiglio di corso di laurea tra quelli delle discipline comprendenti gli argomenti sopra elencati.

Corso integrato introduttivo di scienze della terra:

1) erosione, morfogenesi, cartografia;

2) sedimentazione, ambienti e facies;

3) i fossili, loro relazione con l'ambiente, biostratigrafia;

4) magmatismo e metamorfismo;

5) tettonica, geometrie e processi deformativi;

6) dinamica delle zolle litosferiche, orogenesi;

7) storia geologica della terra dal precambriano al fanerozoico;

8) elementi di geologia regionale.

Detto corso prevede indicativamente l'utilizzazione dei seguenti docenti: geografia, geologia, paleontologia, mineralogia, petrografia, o comunque non meno di quattro e non più di sei docenti designati dal corso di laurea tra quelli delle discipline comprendenti gli argomenti sopra elencati.

La facoltà nell'organizzare detti corsi integrati indica anno per anno un coordinatore per ciascuno di essi, scelto tra i docenti impegnati nei cicli di lezioni.

La frequenza a detti corsi integrati introduttivi è obbligatoria e viene accertata dai docenti designati.

Art. 96. — Sono insegnamenti obbligatori di base, da distribuire principalmente nel primo biennio ed in numero minore nel 3° e 4° anno di corso nei quali prevalgono gli insegnamenti di indirizzo, come verrà stabilito annualmente dal manifesto degli studi, i seguenti 16:

1) istituzioni di matematiche *(a) (b)*;
2) fisica *(a) (b)*;
3) chimica generale ed inorganica *(a)*;
4) chimica organica *(c)*;
5) anatomia comparata *(d) (e)*;
6) botanica;
7) sistematica e filogenesi animale;
8) ecologia;
9) fisiologia generale;
10) antropologia.
11) genetica;
12) geografia *(f)*;
13) geologia *(g)*;
14) mineralogia *(h)*;
15) paleontologia;
16) zoologia *(i)*.

Nei quattro anni di corso, ed in particolare nei primi due, saranno organizzate escursioni per attività anche interdisciplinare sul campo.

La facoltà organizza corsi di lingua inglese che si concludono con un colloquio da superarsi prima dell'assegnazione formale della tesi.

Art. 97. — Il corso di laurea è articolato nei seguenti indirizzi:

Indirizzo generale e didattico - Orientamento generale:

con gli insegnamenti obbligatori:

1) fisiologia vegetale;
2) geografia fisica;
3) botanica sistematica;

e gli insegnamenti resi obbligatori per lo studente dalla facoltà:

1*A)* chimica biologica;
2*B)* petrografia.

(a) Ciascuno dei corsi 1, 2 e 3 deve prevedere un congruo numero di lezioni introduttive di allineamento destinate a facilitare la comprensione dei rispettivi contenuti, metodi e linguaggio a giovani provenienti da scuole preuniversitarie di tipo diverso.

(b) I corsi 1 e 2 devono essere coordinati per assicurare fra i contenuti elementi di statistica ed elementi di informatica.

(c) Comprende anche elementi di biorganica.

(d) Comprende anche elementi di embriologia comparata e causale.

(e) I docenti degli insegnamenti di anatomia comparata e di antropologia coordineranno tra loro, su indicazione del consiglio di corso di laurea lo svolgimento di elementi di anatomia umana.

(f) comprende anche elementi di meteorologia e climatologia;

(g) comprende anche elementi di rilevamento geologico;

(h) comprende anche elementi di petrografia;

(i) comprende anche elementi di etologia e sistematica zoologica.

Indirizzo conservazione della natura e delle sue risorse:

con gli insegnamenti obbligatori di:

1) conservazione della natura e delle sue risorse;
2) geologia ambientale;
3) botanica sistematica,

e gli insegnamenti resi obbligatori per lo studente dalla facoltà:

1*A)* geobotanica;
2*B)* idrogeologia.

Per ogni indirizzo o orientamento lo studente dovrà, inoltre, scegliere due insegnamenti tra tutte le discipline attivate dalla facoltà purché in armonia con l'indirizzo o orientamento del proprio piano di studio ed in particolare tra quelle elencate nella seguente lista:

1) biologia e sistematica delle alghe;
2) analisi mineralogiche;
3) anatomia umana;
4) astronomia;
5) biologia umana;
6) chimica fisica;
7) citologia e istologia;
8) ecologia animale;
9) ecologia umana;
10) ecologia vegetale;
11) entomologia;
12) etnologia;
13) fitogeografia;
14) geologia regionale;
15) geologia stratigrafica;
16) geofisica;
17) igiene;
18) micologia;
19) micropaleontologia;
20) paleontologia umana;
21) primatologia;
22) sedimentologia;
23) Vulcanologia.

Art. 98. — Gli esami di profitto si danno per singole materie.

Art. 99. — Ai fini dell'esame di laurea è obbligatoria l'elaborazione di una tesi sperimentale.

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 21 maggio 1994

Il pro rettore: ZAMPI

94A4985

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione di un vice consolato di seconda categoria in Melo (Uruguay) e determinazione della relativa circoscrizione territoriale.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia cònsolare onoraria in Melo (Uruguay) è soppressa.

Art. 2.

È istituito in Melo (Uruguay) un vice consolato di seconda categoria, posto alle dipendenze del Consolato d'Italia in Montevideo, con la seguente circoscrizione territoriale: i dipartimenti di Cerro Largo, Tacuarembò e Treinta Tres.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo previsti dalla legge e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 1994

p. *Il Ministro:* CAPUTO

94A4971

Limitazione di funzioni consolari al titolare del vice consolato onorario in Valenza (Spagna)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Leonardo Carbone, vice console onorario in Valenza (Spagna), con circoscrizione territoriale comprendente la provincia di Valenza, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Barcellona degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi ed aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Barcellona delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Barcellona dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Barcellona degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Barcellona;

h) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 1994

Il Ministro: MARTINO

94A4970

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 2 agosto 1994

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1584,47
ECU	1918,48
Marco tedesco	1002,51
Franco francese	293,37
Lira sterlina	2442,14
Fiorino olandese	892,91
Franco belga	48,704
Peseta spagnola	12,192
Corona danese	254,80
Lira irlandese	2409,03
Dracma greca	6,633
Escudo portoghese	9,841
Dollaro canadese	1141,55
Yen giapponese	15,845
Franco svizzero	1188,20
Scellino austriaco	142,49
Corona norvegese	229,63
Corona svedese	204,95
Marco finlandese	304,41
Dollaro australiano	1170,92

94A5051

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 20 luglio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Acquario, con sede in Roma e unità c/o Alenia di Capodichino (Napoli), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 30 ore a 20 ore settimanali con una riduzione giornaliera a 4 ore per 20 lavoratori su un organico di 22 dipendenti occupati in relazione all'appalto c/o lo stabilimento Alenia di Capodichino, per il periodo dal 20 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 14506 del 30 marzo 1994.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Acquario, con sede in Roma e unità c/o Alenia di Capodichino (Napoli), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 30 ore a 20 ore settimanali con una riduzione giornaliera a 4 ore per 20 lavoratori su un organico di 22 dipendenti occupati in relazione all'appalto c/o lo stabilimento Alenia di Capodichino, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 14466 del 30 marzo 1994.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Autoservizi Maggiore, con sede in Roma, unità di Roma e unità nazionali, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali nei confronti di 184 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 283 unità per il periodo dal 1° novembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Autoservizi Maggiore, con sede in Roma, unità di Roma e unità nazionali, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali nei confronti di 184 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 283 unità per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Belfe, con sede in Vicenza e unità di Marostica (Vicenza), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 26,6 ore medie settimanali nei confronti di 19 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 350 unità per il periodo dal 1° novembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Belfe, con sede in Vicenza e unità di Marostica (Vicenza), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 26,6 ore medie settimanali nei confronti di 19 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 350 unità per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r l. Bergamo Espansi, con sede in Ranica (Bergamo) e unità di Ranica (Bergamo), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore medie settimanali nei confronti di 12 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 17 unità per il periodo dall'8 novembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r.l Bergamo Espansi, con sede in Ranica (Bergamo) e unità di Ranica (Bergamo), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore medie settimanali nei confronti di 12 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 17 unità per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Betanews, con sede in Pozzuoli (Napoli) e unità di Pozzuoli (Napoli), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 24 ore medie settimanali per 11 dipendenti occupati a tempo pieno e indeterminato su un organico di 13 unità, per il periodo dal 1° dicembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r l Betanews, con sede in Pozzuoli (Napoli) e unità di Pozzuoli (Napoli), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 24 ore medie settimanali per 12 dipendenti occupati a tempo pieno e indeterminato, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 maggio 1994

Con decreto ministeriale 20 luglio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l Betanews, con sede in Pozzuoli (Napoli) e unità di Pozzuoli (Napoli), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali per 12 dipendenti occupati a tempo pieno e indeterminato, per il periodo dal 1° giugno 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p a Cementi della Lucania, con sede in Potenza e unità di Potenza, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro

da 40 ore a 16,1 ore settimanali medie per 42 operai a decorrere dal 1° aprile 1994, n. 4 impiegati effettueranno una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 32,68 ore medie settimanali, tali riduzioni verranno articolate per ogni reparto di appartenenza secondo le tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente accordo per 46 lavoratori su un organico di 51, per il periodo dal 1° febbraio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ciries, con sede in San Polo Matese (Campobasso), unità di San Polo Matese (Campobasso) uffici e unità di Campobasso, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a mediamente 20 ore settimanali su base annua e trimestrale per 24 dei 24 dipendenti in organico nel rispetto delle modalità di cui all'allegato verbale di accordo del 30 dicembre 1993 e 14 febbraio 1994 che costituiscono parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Compagnia Tessile Tifernate, con sede in Promano di Città di Castello (Perugia) e unità di Promano di Città di Castello (Perugia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a una media di 20 ore settimanali, secondo l'articolazione di cui all'accordo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto, nei confronti di 93 operai e un impiegato costituenti l'intero organico, per il periodo dal 1° settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Compagnia Tessile Tifernate, con sede in Promano di Città di Castello (Perugia) e unità di Promano di Città di Castello (Perugia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a una media di 20 ore settimanali, secondo l'articolazione di cui all'accordo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto, nei confronti di 93 operai e un impiegato costituenti l'intero organico, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 9 maggio 1994.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Conceria Fraschini, con sede in Brenta (Varese) e unità di Brenta (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 27 ore medie settimanali nei confronti di 4 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 68 unità, per il periodo dal 29 novembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 30 maggio 1994 n. 15062.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a Conceria Fraschini, con sede in Brenta (Varese) e unità di Brenta (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 27 ore medie settimanali nei confronti di 4 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 68 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 30 maggio 1994 n. 15063.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Soc. Coop.va C.E.L.I. con sede in S. Ninfa (Trapani) e unità di S. Ninfa (Trapani), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 32 ore settimanali in favore di quaranta dipendenti con qualifica impiegatizia, su organico di centotrentacinque unità, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Soc. Coop.va C.E.L.I. con sede in S. Ninfa (Trapani) e unità di S. Ninfa (Trapani), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 32 ore settimanali in favore di quaranta dipendenti con qualifica impiegatizia, su organico di centotrentacinque unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fosfotec con sede in Palermo e unità di Crotone (Catanzaro), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 39 ore a 13 ore medie settimanali per centonovantasette unità e a 18 ore medie settimanali per venti lavoratori turnisti, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fosfotec con sede in Palermo e unità di Crotone (Catanzaro), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 39 ore a 13 ore medie settimanali per centonovantasette unità e a 18 ore medie settimanali per venti lavoratori turnisti, per il periodo dal 29 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. HSE Hardware e Software Engineering, con sede in Baranzate di Bollate (Milano) e unità di Baranzate di Bollate (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali nei confronti di ventiquattro lavoratori ed a 20 ore medie settimanali nei confronti di cinque lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a trentasei unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 25 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. HSE Hardware e Software Engineering, con sede in Baranzate di Bollate (Milano) e unità di Baranzate di Bollate (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali nei confronti di ventiquattro lavoratori ed a 20 ore medie settimanali nei confronti di cinque lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a trentasei unità, per il periodo dal 23 dicembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Larimart con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 19,6 ore medie settimanali per cinquantanove lavoratori; a 24 ore medie settimanali per venti lavoratori e a 26 ore medie settimanali per venticinque lavoratori su un organico complessivo di centosette unità, per il periodo dal 13 dicembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Larimart con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 19,6 ore medie settimanali per cinquantanove lavoratori; a 24 ore medie settimanali per venti lavoratori e a 26 ore medie settimanali per venticinque lavoratori su un organico complessivo di centosette unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ormac con sede in Vigevano (Pavia) e unità di Vigevano (Pavia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 34 ore medie settimanali per due lavoratori, a 30 ore medie settimanali per sette lavoratori, a 31,7 ore medie settimanali per otto lavoratori, a 14 ore medie settimanali per tre lavoratori, a 24 ore medie settimanali per due lavoratori, a 32 ore medie settimanali per un lavoratore, a 16 ore medie settimanali per un lavoratore, a 20 ore medie settimanali per un lavoratore; il tutto a fronte di un organico complessivo pari a sessantanove unità, per il periodo dal 2 novembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ormac con sede in Vigevano (Pavia) e unità di Vigevano (Pavia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 34 ore medie settimanali per due lavoratori, a 30 ore medie settimanali per sette lavoratori, a 31,7 ore medie settimanali per otto lavoratori, a 14 ore medie settimanali per tre lavoratori, a 24 ore medie settimanali per due lavoratori, a 32 ore medie settimanali per un lavoratore, a 16 ore medie settimanali per un lavoratore, a 20 ore medie settimanali per un lavoratore; il tutto a fronte di un organico complessivo pari a sessantanove unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. PAC - Produttori Avicoli del Chianti con sede in Monteriggioni (Siena) e unità di Monteriggioni (Siena), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 39 ore a 31 ore medie settimanali mediante la sospensione per un'intera giornata a settimana di gruppi di sei o sette lavoratori, per un totale di venticinque lavoratori, su un organico complessivo di cinquantaquattro unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. P.R.B. con sede in Fermignano (Pesaro) e unità di Fermignano (Pesaro), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 25 ore settimanali per novanta dipendenti dei centouno in organico, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p a Riganti con sede in Solbiate Arno (Varese) e unità di Solbiate Arno (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 31 ore medie settimanali nei confronti di trenta lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a centosettantuno unità, per il periodo dall'11 novembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Riganti con sede in Solbiate Arno (Varese) e unità di Solbiate Arno (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 31 ore medie settimanali nei confronti di trenta lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a centosettantuno unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 10 maggio 1994.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Roby Style con sede in Torgiano (Perugia) e unità di Torgiano (Perugia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a una riduzione mensile pro capite come dalla tabella allegata al verbale di accordo, che è parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Soc Coop.va Costruzioni Sud con sede in Ragusa, unità di Ragusa e ufficio tecnico amministrativo Comiso, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore settimanali, articolata su 4 giorni lavorativi dal lunedì al giovedì, in favore di sedici unità con qualifica di impiegati amministrativi, tecnici e l'addetto ai servizi operativi di sede, su un organico di settantatre dipendenti, per il periodo dal 6 dicembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Soc. Coop.va Costruzioni Sud con sede in Ragusa, unità di Ragusa e ufficio tecnico amministrativo Comiso, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore settimanali, articolata su 4 giorni lavorativi dal lunedì al giovedì, in favore di sedici unità con qualifica di impiegati amministrativi, tecnici e l'addetto ai servizi operativi di sede, su un organico di settantatre dipendenti, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S a.s. S.L.I.A. con sede in Bientina (Pisa) e unità di Bientina (Pisa), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 24,4 ore medie settimanali per l'intero organico di sedici unità secondo le modalità specificate nell'accordo integrativo stipulato in data 10 gennaio 1994 che forma parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 1° novembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. S.L.I.A. con sede in Bientina (Pisa) e unità di Bientina (Pisa), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 24,4 ore medie settimanali per l'intero organico di sedici unità secondo le modalità specificate nell'accordo integrativo stipulato in data 10 gennaio 1994 che forma parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stefcom con sede in Lammari (Lucca) e unità di Lammari (Lucca), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali per undici lavoratori su un organico di quarantuno unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stefcom con sede in Lammari (Lucca) e unità di Lammari (Lucca), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali per undici lavoratori su un organico di quarantuno unità, per il periodo dal 1° settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Tecnicoop con sede in Porto Torres (Sassari) e unità di Porto Torres (Sassari), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali per ventidue lavoratori (tredici operai e nove impiegati) appartenenti al reparto fusti dei trentuno dipendenti in organico, per il periodo dal 19 luglio 1993 al 31 dicembre 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 14060 del 18 gennaio 1994.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c a r.l. Tecnicoop con sede in Porto Torres (Sassari) e unità di Porto Torres (Sassari), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali per ventidue lavoratori (tredici operai e nove impiegati) appartenenti al reparto fusti dei trentuno dipendenti in organico, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 14809 del 3 maggio 1994.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura Armand Saccal con sede in Rescaldina (Milano) e unità di Rescaldina (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali nei confronti di quindici unità a fronte di un organico complessivo pari a ventidue lavoratori, per il periodo dal 6 dicembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura Armand Saccal con sede in Rescaldina (Milano) e unità di Rescaldina (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali nei confronti di quindici unità a fronte di un organico complessivo pari a ventidue lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Toncelli cucine componibili con sede in Peccioli (Pisa) e unità di Peccioli (Pisa), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 19,4 ore medie settimanali per ventinove operai ed a 27,1 ore medie settimanali per sedici impiegati secondo le modalità specificate nell'allegato accordo che forma parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Versil tenda Italia con sede in Massarosa (Lucca) e unità di Massarosa (Lucca), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali per dieci unità su un organico di diciassette lavoratori secondo le modalità di cui all'allegato accordo che forma parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 1° dicembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Versil Tenda Italia con sede in Massarosa (Lucca) e unità di Massarosa (Lucca), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali per dieci unità su un organico di diciassette lavoratori secondo le modalità di cui all'allegato accordo che forma parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giguno 1994.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1994:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 24 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S.p.a. Manuli autoadesivi, con sede in Santi Cosma e Damiano (Latina) e unità di SS. Cosma e Damiano (Latina), per il periodo dal 24 febbraio 1994 al 20 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1994 con decorrenza 24 febbraio 1994,

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 1° gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Acciaierie e ferriere di Piombino, con sede in Piombino (Livorno) e unità di Piombino (Livorno), Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 30 luglio 1993 con decorrenza 1° luglio 1993;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 2 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Uno A Erre Italia, con sede in Arezzo e unità di Arezzo, Milano e S. Zeno (Arezzo), per il periodo dal 2 novembre 1993 al 1° maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1993 con decorrenza 2 novembre 1993;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 19 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Società ittica nazionale, con sede in Pietrasanta (Lucca) e unità di Pietrasanta (Lucca), per il periodo dal 19 ottobre 1993 al 18 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1993 con decorrenza 19 ottobre 1993;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 28 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Henraux, con sede in Querceta di Serravezza (Lucca) e unità di Querceta di Serravezza (Lucca), per il periodo dal 28 dicembre 1993 al 27 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1994 con decorrenza 28 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1994:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Filatura e tessitura meccanica Fossati Lamperti, con sede in Monza (Milano) e unità di Monza (Milano), per il periodo dal 7 agosto 1993 al 21 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 20 settembre 1993 con decorrenza 7 agosto 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13998/12 del 18 gennaio 1994;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 ottobre 1993 con effetto dal 16 dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sanremo moda uomo, con sede in Caerano S. Marco (Treviso) e unità di Caerano S. Marco (Treviso), per il periodo dal 16 dicembre 1993 al 15 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 gennaio 1994 con decorrenza 16 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 1° marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Comau gruppo Fiat, con sede in Grugliasco (Torino) e unità di Grugliasco, Borgaretto, Beinasco (Torino), Modena, per il periodo dal 1° marzo 1994 al 31 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 15 marzo 1994 con decorrenza 1° marzo 1994;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 1° febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Amplifon, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 18 marzo 1994 con decorrenza 1° febbraio 1994;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 1° marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Torno, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 5 novembre 1993 al 28 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 15 dicembre 1993 con decorrenza 1° settembre 1993.

Art. 2, comma 4, della legge n. 23/1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1994:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 30 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Nuova Mecfond, con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 1° giugno 1993 al 29 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 14 giugno 1993 con decorrenza 1° giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 1° giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.n.c. Conceria Germana, con sede in Solofra (Avellino) e unità di Solofra (Avellino), per il periodo dal 1° dicembre 1992 al 31 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1992 con decorrenza 1° dicembre 1992;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 21 dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S.a.s. Professional Photo, con sede in Villa Literno (Caserta) e unità di Villa Literno (Caserta), per il periodo dal 21 giugno 1993 al 3 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1993 con decorrenza 21 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1994:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 1° febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Fibre acriliche, con sede in Cesano Maderno (Milano) e unità di Villacidro (Cagliari), per il periodo dal 1° ottobre 1993 al 31 gennaio 1994

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1993 con decorrenza 1° ottobre 1993;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Enichem fibre, con sede in Palermo e unità di Pisticci (Matera), per il periodo dal 1° ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1993 con decorrenza 1° ottobre 1993;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Enichem fibre, con sede in Palermo e unità di Ottana (Nuoro), per il periodo dal 1° ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1993 con decorrenza 1° ottobre 1993;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Enichem fibre, con sede in Palermo e unità di Napoli, per il periodo dal 1° ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1993 con decorrenza 1° ottobre 1993;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Montefibre, con sede in Milano e unità di Acerra (Napoli) e Porto Marghera (Venezia), per il periodo dal 1° ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1993 con decorrenza 1° ottobre 1993;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 15 febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Cantieri del Tirreno, con sede in Porto Torres (Sassari) e unità di Porto Torres (Sassari), per il periodo dal 15 ottobre 1993 all'11 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1993 con decorrenza 15 ottobre 1993;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 14178/2 del 7 febbraio 1994;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 18 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Standa, con sede in Rozzano (Milano) e unità di Bari - strutt. periferiche, Caltanissetta, Chioggia (Venezia), Manfredonia (Foggia), Martina Franca (Taranto), Milano - strutt. periferiche, Palermo - fil. via R. Settimo e strutt. periferiche, Pescara, Portogruaro (Venezia), Roma - strutt. periferiche, S. Severo (Foggia), sede di Milano, Trani (Bari), per il periodo dal 18 gennaio 1994 al 17 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 19 gennaio 1994 con decorrenza 18 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

94A4973-94A4989

Annullamento del decreto ministeriale 11 aprile 1994 concernente la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Coop Styll - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Legnaro e la nomina del commissario liquidatore.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1994 il decreto ministeriale 11 aprile 1994 con il quale la società cooperativa «Coop Styll - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Legnaro (Padova), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, con nomina del commissario liquidatore nella persona del rag. Giuseppe Zagolin, è stato annullato in conseguenza di precedente dichiarazione di fallimento della cooperativa medesima.

94A4972

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse).

Con i decreti di seguito elencati sono state apportate le sottoindicate modifiche ad autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali.

Decreto n. 87/1994 del 29 luglio 1994

Specialità medicinale: «FITOSTRESS» (estratto secco di Panax Ginseng e Cola noci) nella forma e confezione: 40 capsule.

N. A.I.C.: 027993017 (in base 10) 0UQ8XT (in base 32).

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Procemsa S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Torino, via Pinerolo, 12, codice fiscale 00455590018.

Modifica apportata:

Titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: D. Ulrich S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Torino, via Muratori, 3, codice fiscale 00513500017.

La produzione ed il controllo della specialità medicinale continueranno ad essere effettuati, secondo quanto precedentemente autorizzato, dalla società Farmaceutici Procemsa S.r.l. nello stabilimento sito in Torino, via Pinerolo, 12, dove verrà effettuato anche il confezionamento.

Decorrenza di efficacia del decreto: 3 agosto 1994.

Decreto n. 88/1994 del 29 luglio 1994

Specialità medicinale: «FITOAGLIO» (estratto secco di aglio e biancospino) nella forma e confezione: 40 capsule.

N. A.I.C.: 028832018 (in base 10) 0VHW8L (in base 32).

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Procemsa S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Torino, via Pinerolo, 12, codice fiscale 00455590018.

Modifica apportata:

Titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: D. Ulrich S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Torino, via Muratori, 3, codice fiscale 00513500017.

La produzione ed il controllo della specialità medicinale continueranno ad essere effettuati, secondo quanto precedentemente autorizzato, dalla società Farmaceutici Procemsa S.r.l. nello stabilimento sito in Torino, via Pinerolo, 12, dove verrà effettuato anche il confezionamento.

Decorrenza di efficacia del decreto: 3 agosto 1994.

Decreto n. 89/1994 del 29 luglio 1994

Specialità medicinale: «INTRON A» (interferone alfa 2 b ricombinante), nelle forme e confezioni:

«5» flac. liof. × 5.000.000 U.I. + fiala solv. × ml 1 uso i.m., intralesionale o sottocutaneo.

N. A.I.C.: 026393013 (in base 10) 0T5GFP (in base 32);

«1» flac. liof. × 1.000.000 U.I. + fiala solv. × ml 1 uso i.m., intralesionale o sottocutaneo.

N. A.I.C.: 026393025 (in base 10) 0T5GG1 (in base 32);

«3» flac. liof. × 3.000.000 U.I. + fiala solv. × ml 1 uso i.m., intralesionale o sottocutaneo.

N. A.I.C.: 026393037 (in base 10) 0T5GGF (in base 32);

«10» flac. liof. × 10.000.000 U.I. + fiala solv. × ml 1 uso i.m., intralesionale o sottocutaneo.

N. A.I.C.: 026393049 (in base 10) 0T5GGT (in base 32).

Titolare A.I.C.: Schering Co di Kenilworth - New Yersey (U.S.A.), rappresentata in Italia dalla società Schering Plough S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. Ripamonti, 89 - codice fiscale 00889060158.

Modifica apportata:

Titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Schering Plough S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. Ripamonti, 89 - codice fiscale 00889060158.

La specialità medicinale continuerà ad essere prodotta e controllata, secondo quanto precedentemente autorizzato, come di seguito indicato:

produzione e controllo effettuati dalla società Schering Plough (Brinny) Co, nello stabilimento sito in Innishannon County - Cork (Irlanda);

produzione e controllo delle fiale di solvente effettuati dalla società Shering Plough Labo N.V. nello stabilimento sito in Heist-Op-Den-Berg - Industriepark, 30 (Belgio);

operazioni terminali di confezionamento effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Comazzo (Milano).

Decorrenza di efficacia del decreto: 3 agosto 1994.

Decreto n. 90/1994 del 29 luglio 1994

Specialità medicinale: «ILDAMEN» (ossifedrina cloridrato) nelle forme e confezioni:

30 compresse × 8 mg

N. A.I.C.: 021915020 (in base 10) 0NWTDD (in base 32);

30 compresse × mg 24

N. A.I.C.: 021915044 (in base 10) 0NWTF4 (in base 32).

Titolare A.I.C.: Farmades S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, via di Tor Cervara, 282 - codice fiscale 00400380580.

Modifiche apportate:

Titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Asta Medica S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via G. Zanella, 3/5 - codice fiscale 00846530152;

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sono ora effettuati dalla società Asta Medica AG nello stabilimento sito in Francoforte (Germania).

Decorrenza di efficacia del decreto: 3 agosto 1994.

Decreto n. 91/1994 del 29 luglio 1994

Specialità medicinale: «TADENAN» (pygeum africanum) nella forma e confezione:

30 capsule da 50 mg.

N. A.I.C.: 022578037 (in base 10) 0PK0VP (in base 32).

Titolare A.I.C.: Roussel Pharma S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Gran Sasso, 18 - codice fiscale 00738420157.

Modifiche apportate:

Titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Fournier Farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Segrate (Milano) - codice fiscale 00921160198;

Produttore: Laboratoires Debat nello stabilimento sito in Garches (Francia);

Le operazioni di incapsulamento sono eseguite dalla società RP-Scherer SA nello stabilimento sito in Beinheim (Francia).

Decorrenza di efficacia del decreto: 3 agosto 1994.

Decreto n. 92/1994 del 29 luglio 1994

«FITOLINEA» (estratto secco di Fucus Vesiculosus e senna) nella forma e confezione: 40 capsule.

N. A.I.C.: 028020016 (in base 10) 0UR39J (in base 32).

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Procemsa S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Torino, via Pinerolo, 12, - codice fiscale 00455590018.

Modifica apportata:

Titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: D. Ulrich S.p.a. con sede e domicilio fiscale in Torino, via Muratori, 3, - codice fiscale 00513500017.

La produzione ed il controllo della specialità medicinale continueranno ad essere effettuati, secondo quanto precedentemente autorizzato, dalla società Farmaceutici Procemsa S.r.l. nello stabilimento sito in Torino, via Pinerolo, 12, dove verrà effettuato anche il confezionamento.

Decorrenza di efficacia del decreto: 3 agosto 1994.

94A5036

Revoche di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Con i decreti di seguito elencati è stata revocata, d'ufficio, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoindicate specialità medicinali.

Decreto RU. n. 9/1994 del 29 luglio 1994

Specialità medicinale: «OBESAIC» blister da 30 confetti - Numero A.I.C.: 005106012.

Titolare A.I.C.: L. Manetti - Roberts e C. S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Firenze, via Antonio da Noli, 4, codice fiscale 00394990485.

Motivo della revoca: Mancano i presupposti per la dimostrazione del beneficio della sostanza in rapporto al rischio della somministrazione.

Decorrenza di efficacia del decreto: 6 agosto 1994.

Decreto RU. n. 10/1994 del 29 luglio 1994

Specialità medicinale: «CELLU-STIMOLIN» 10 capsule - Numero A.I.C.: 019919012.

Titolare A.I.C.: Farma Biagini S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Castelvecchio Pascoli (Lucca), codice fiscale 00883180465.

Motivo della revoca: Insufficienza della validità e razionalità della specialità medicinale in relazione alle indicazioni terapeutiche.

Decorrenza di efficacia del decreto: 6 agosto 1994.

94A5037

BANCA D'ITALIA

Istruzioni in materia di emissioni e offerte in Italia di valori mobiliari

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Roma, 23 giugno 1994

Circolare n. 4 del 29 marzo 1988 - 112° aggiornamento

OGGETTO: Emissioni e offerte in Italia di valori mobiliari.

La possibilità che si formi e si sviluppi un mercato spesso ed efficiente di titoli di debito privati è direttamente collegata all'efficacia dei controlli volti a garantire la stabilità e l'ordinato funzionamento del mercato stesso.

Controlli che impediscano fenomeni di grave turbativa nell'afflusso dei titoli sul mercato. favoriscono il corretto operare dei meccanismi concorrenziali, la trasparenza nella formazione dei prezzi, la tutela del risparmiatore-investitore.

L'art. 129 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) ha innovato la disciplina dei controlli sull'offerta in Italia di valori mobiliari. Il testo unico ha introdotto un sistema semplificato in luogo di quello preesistente, basato sulle leggi n. 375/36, n. 77/83 e n. 281/85 che prevedevano, sul piano autorizzatorio, il concorso di più autorità. L'obbligo per gli operatori di fornire informazioni alla Banca d'Italia sussiste ora per le operazioni più rilevanti; la Banca d'Italia può effettuare interventi in conformità ai criteri fissati dal Comitato per il credito e il risparmio e solo al fine di assicurare stabilità al mercato dei valori mobiliari.

Il Comitato, con delibera del 12 gennaio 1994, ha previsto che la Banca d'Italia possa differire o vietare offerte di titoli che per le quantità rilevanti, concentrate in un determinato periodo, siano di ostacolo ad un ordinato funzionamento del mercato.

Per il raggiungimento del medesimo obiettivo la Banca d'Italia può vietare operazioni concernenti valori mobiliari che: violino discipline generali o settoriali; offrano remunerazioni fuori mercato; presentino caratteristiche finanziarie non ispirate a criteri di oggettività e trasparenza; siano emessi da soggetti esteri non sottoposti ad adeguate forme di controllo nei rispettivi ordinamenti.

* * *

Con le presenti istruzioni viene introdotto un sistema di comunicazioni preventive che coniughi le esigenze conoscitive della Banca d'Italia con quelle di correntezza degli operatori.

Non sono infatti assoggettate alla disciplina, oltre alle offerte di valori mobiliari escluse per effetto dello stesso art. 129 (titoli di Stato o garantiti dallo Stato; titoli azionari; quote di fondi comuni di investimento italiani; quote di OICVM situati in altri Paesi dell'Unione Europea; titoli emessi in forza di autorizzazione del Ministro del tesoro), anche altre operazioni. Tra di esse figurano quelle di ammontare inferiore a limiti prestabiliti e quelle relative a: titoli di Stati appartenenti all'U.E. o garantiti da Stati appartenenti all'U.E.; certificati di deposito e buoni fruttiferi aventi caratteristiche «standard» (cfr. sezione I, paragrafo 5).

Inoltre, i soggetti che raccolgono abitualmente risparmio tramite l'offerta di valori mobiliari (banche, fondi comuni di investimento non armonizzati che abbiano espletato la procedura di cui al decreto ministeriale del 27 luglio 1993) possono inviare alla Banca d'Italia una comunicazione «cumulativa», comprensiva di tutte le operazioni da realizzare nell'arco di un semestre solare (cfr. sezione II, paragrafo 4).

Sono previste altre due modalità di comunicazione: «ordinaria», che va effettuata almeno venti giorni prima di ogni operazione e raccoglie tutte le informazioni rilevanti che riguardano l'operazione stessa; «abbreviata», che beneficia di un termine più breve (cinque giorni lavorativi) e riguarda valori mobiliari le cui caratteristiche sono già note alla Banca d'Italia (cfr. sezione II, rispettivamente paragrafi 3 e 5).

È anche previsto un sistema di segnalazioni consuntive finalizzato, secondo quanto stabilito dal CICR, ad una rilevazione sistematica dei collocamenti di valori mobiliari. Per le banche non è più prevista una autorizzazione preventiva per la partecipazione ai consorzi di garanzia e collocamento; esse sono tenute ad effettuare una mera segnalazione consuntiva sui collocamenti effettuati ivi compresi i titoli azionari. Analoga segnalazione è effettuata dagli altri intermediari del mercato mobiliare (cfr. sezione IV).

La sezione III è dedicata agli interventi che la Banca d'Italia può effettuare per ragioni connesse all'ammontare delle operazioni (paragrafo 2) e alle caratteristiche dei titoli (paragrafo 3).

* * *

Le allegate istruzioni completano, per le banche, la disciplina delle operazioni in valori mobiliari che, sul piano prudenziale, sono già adeguatamente regolamentate dalle norme in materia di coefficiente di solvibilità, concentrazione dei rischi, partecipazioni.

Sono abrogati i capitoli XIII, XXXVIII e XLVIII delle Istruzioni di vigilanza per gli enti creditizi, unitamente alla relativa modulistica. Le disposizioni allegate danno luogo ad un nuovo capitolo XIII e prevedono nuovi schemi di comunicazione e segnalazione.

Sono modificate, per ragioni di coerenza, le istruzioni di vigilanza concernenti la raccolta di risparmio effettuata dalle banche attraverso l'emissione di titoli aventi caratteristiche diverse da quelle fissate per le obbligazioni (cap. LVII, sezione IV - Altri titoli).

Le presenti Istruzioni si applicano immediatamente. Esse saranno pubblicate in *Gazzetta Ufficiale* attesta la rilevanza che assumono per molteplici operatori.

*
* *

Le banche che, ai sensi della previgente disciplina, hanno già comunicato le proprie previsioni circa le emissioni da effettuarsi nel secondo semestre dell'anno in corso, (avvalendosi del prospetto *B* di cui all'abrogato capitolo XIII delle Istruzioni di vigilanza) non sono tenute ad effettuare ulteriori adempimenti purché ricorrano congiuntamente le condizioni sub 1) e 2) previste nel paragrafo 4.1 delle allegate Istruzioni.

I soggetti che, in base alle nuove Istruzioni, hanno la possibilità di effettuare la comunicazione «cumulativa», possono avvalersi nell'immediato di tale facoltà utilizzando lo schema di cui all'allegato *C* (con riferimento al restante periodo del semestre in corso).

Al fine di evitare soluzioni di continuità nelle informazioni in possesso della Banca d'Italia, i soggetti tenuti ad effettuare le segnalazioni consuntive provvederanno a trasmettere, anche avvalendosi di un unico modulo 83 Vig., le informazioni relative ai collocamenti di azioni effettuati nel periodo 1° gennaio-30 giugno dell'anno in corso.

Il Governatore

EMISSIONI E OFFERTE IN ITALIA DI VALORI MOBILIARI

Sezione I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa.

La possibilità che si formi e si sviluppi un mercato spesso ed efficiente di titoli di debito privati è direttamente collegata all'efficacia dei controlli volti a garantire la stabilità e l'ordinato funzionamento del mercato stesso.

Controlli che impediscano fenomeni di grave turbativa nell'afflusso dei titoli sul mercato favoriscono il corretto operare dei meccanismi concorrenziali, la trasparenza nella formazione dei prezzi, la tutela del risparmiatore-investitore.

In relazione a ciò l'art. 129 del d. lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 prevede, a carico dei soggetti che offrono valori mobiliari in Italia, obblighi informativi nei confronti della Banca d'Italia, quando l'entità dell'operazione risulti superiore ai limiti fissati in via generale.

La Banca d'Italia può differire o vietare le operazioni che possano compromettere la stabilità del mercato dei valori mobiliari. L'esercizio di tale potere, sulla base dei criteri fissati dal CICR con delibera del 12 gennaio 1994, è finalizzato ad evitare emissioni ed offerte di titoli che, per le quantità rilevanti concentrate in un determinato periodo ovvero per le particolari caratteristiche e condizioni finanziarie, possano ostacolare il buon funzionamento del mercato.

La Banca d'Italia, in conformità della deliberazione medesima, può individuare tipologie di operazioni sottratte all'obbligo di comunicazione ovvero assoggettate a procedure semplificate di comunicazione.

È anche previsto un sistema di segnalazioni consuntive finalizzato, secondo quanto stabilito dal CICR, ad una rilevazione sistematica dei collocamenti di valori mobiliari effettuati, nel quale sono ricompresi i dati relativi ad operazioni non soggette a comunicazione preventiva (collocamento di azioni); le segnalazioni sono effettuate con cadenza mensile.

2. Fonti normative.

La materia è disciplinata dalle seguenti norme del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, nel seguito denominato T.U.):

— art. 129, che prevede la comunicazione preventiva alla Banca d'Italia delle emissioni e delle offerte in Italia di valori mobiliari, eccedenti un limite — comunque superiore a L. 10 mld. — fissato dalla Banca d'Italia stessa e attribuisce a quest'ultima il potere di differire o vietare le operazioni comunicate sulla base dei criteri stabiliti dal CICR;

— art. 11, che individua i casi nei quali soggetti diversi dalle banche possono effettuare raccolta di risparmio presso il pubblico nei limiti e secondo i criteri stabiliti dal CICR;

— art. 12, che tra l'altro riconosce a tutte le banche, in qualunque forma costituite, la possibilità di emettere obbligazioni e titoli di deposito, rimettendo alla Banca d'Italia, in conformità delle determinazioni del CICR, il compito di disciplinarne l'emissione nei casi diversi dalle obbligazioni convertibili in azioni proprie;

nonché

— dalla legge 13 gennaio 1994, n. 43, che ha disciplinato lo strumento delle cambiali finanziarie;

e inoltre

— dal decreto n 436659 emanato dal Ministro del tesoro il 28 dicembre 1992, che stabilisce che le succursali di banche comunitarie insediate in Italia sono tenute a rispettare le disposizioni di generale applicazione individuate dalla Banca d'Italia;

— dal decreto n 242631 emanato dal Ministro del tesoro il 22 giugno 1993, in materia di emissione di obbligazioni, certificati di deposito e altri strumenti di raccolta da parte delle banche;

— dalla delibera del CICR del 12 gennaio 1994, che fissa i criteri cui la Banca d'Italia si attiene nell'esercizio dei poteri di differimento o di divieto delle operazioni comunicate ai sensi dell'art. 129 del T.U, nonché nella definizione di procedure semplificate e nella individuazione di ipotesi sottratte all'obbligo di comunicazione,

— dalla delibera del Comitato Interministeriale per il credito ed il risparmio del 3 marzo 1994, che fissa i limiti e i criteri per la raccolta di risparmio presso il pubblico da parte dei soggetti diversi dalle banche.

3. Definizioni.

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

— *«valori mobiliari»*, gli strumenti di raccolta di fondi, negoziati o negoziabili in un mercato, destinati ad una pluralità di investitori anche appartenenti a categorie predeterminate. Rientrano nella definizione i titoli rappresentativi di prodotti derivati;

— *«prodotti derivati»*, i contratti che insistono su elementi di altri schemi negoziali, quali titoli, valute, tassi di interesse, tassi di cambio, indici di borsa ecc. Il loro valore *deriva* da quello degli elementi sottostanti. Costituiscono prodotti derivati ad esempio i *futures*, le *options*, gli *swaps*, i *forward rate agreements*;

— *«banche»*, le banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13 del T.U.;

— *«intermediari del mercato mobiliare»*, le banche, le società di intermediazione mobiliare e gli altri intermediari esteri che svolgono l'attività di collocamento e distribuzione dei valori mobiliari in regime di libera prestazione di servizi,

— *«obbligazioni»*, i titoli di credito così come definiti nel capitolo LVII, sezione I, paragrafo 3, delle Istruzioni di vigilanza;

— *«cambiali finanziarie»* e *«certificati di investimento»*, gli strumenti di cui alla delibera CICR del 3 marzo 1994 e relative disposizioni di attuazione.

4. Destinatari della disciplina.

Le presenti istruzioni sono indirizzate ai soggetti che intendano emettere, offrire o collocare valori mobiliari in Italia.

5. Operazioni non assoggettate alla disciplina.

Sono escluse dalla disciplina del presente capitolo, oltre ai valori mobiliari da collocare sui mercati esteri, le emissioni e le offerte in Italia di:

— titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

— titoli azionari (per i quali sono previste segnalazioni di tipo consuntivo; cfr. sez IV);

— quote di fondi comuni di investimento previsti dall'ordinamento nazionale;

— quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari situati in altri paesi dell'Unione Europea e conformi alle direttive comunitarie di armonizzazione;

— titoli emessi in forza di autorizzazione del Ministro del tesoro a norma del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510.

Sono sottratti all'obbligo di comunicazione:

— le emissioni o le offerte in Italia i cui importi risultino inferiori a quelli indicati nel Riquadro I. Il limite di cui al Riquadro I si intende riferito all'ammontare complessivo dell'operazione effettuata nell'arco di un anno anche se la stessa è assistita da più delibere;

— titoli di Stati appartenenti all'U.E. o garantiti da Stati appartenenti all'U.E., aventi caratteristiche «standard» (cfr. Riquadro II);

certificati di deposito e buoni fruttiferi, a tasso fisso e a tasso variabile, aventi caratteristiche «standard»;

— prestiti subordinati emessi da banche sotto forma di valori mobiliari, nel caso in cui la banca emittente abbia chiesto e ottenuto dalla Banca d'Italia l'autorizzazione a computare tali prestiti nel patrimonio di vigilanza (1);

— warrant su valori mobiliari esclusi o sottratti dall'obbligo di comunicazione preventiva, che comportino la consegna materiale dei titoli e non siano rappresentativi di un prodotto derivato.

Sezione II

COMUNICAZIONI PREVENTIVE

1. *Premessa*

Le emissioni e le offerte in Italia di valori mobiliari sono comunicate preventivamente alla Banca d'Italia.

La disciplina prevede tre modalità di comunicazione:

— *«ordinaria»*: va effettuata almeno 20 giorni prima di ogni operazione e raccoglie tutte le informazioni rilevanti che riguardano l'operazione stessa;

— *«cumulativa»*: concede ai soggetti che raccolgono abitualmente risparmio mediante l'emissione di valori mobiliari la possibilità di utilizzare una procedura meno onerosa per l'emissione e l'offerta di titoli con caratteristiche standardizzate;

— *«abbreviata»*: beneficia di un termine più breve (5 giorni lavorativi) e riguarda valori mobiliari le cui caratteristiche sono già note alla Banca d'Italia.

Nell'allegato *A* si riporta il quadro riepilogativo delle diverse modalità di comunicazione.

2. *Soggetti che effettuano la comunicazione*

Le emissioni e le offerte in Italia di valori mobiliari vengono comunicate alla Banca d'Italia dall'emittente o dall'offerente ovvero da soggetto da essi incaricato.

Nel caso di comunicazione effettuata da soggetto diverso dall'emittente o dall'offerente, questi chiarisce a quale titolo è interessato all'operazione.

Le comunicazioni sono inoltrate, anche a mezzo telex o fax, alla Banca d'Italia - Amministrazione Centrale - Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria - Divisione Controlli sul Mercato Finanziario.

In caso di emittente o offerente residente, il soggetto che effettua la comunicazione ne inoltra copia alla Filiale della Banca d'Italia competente per territorio.

3. *Comunicazione ordinaria.*

3.1 Contenuto.

Con la comunicazione ordinaria sono fornite informazioni su:

— quantità e importo complessivo dei valori mobiliari;

— caratteristiche finanziarie, allegando il regolamento dell'operazione;

— modalità e tempi di attuazione dell'operazione.

Inoltre:

a) nel caso di titoli (obbligazioni, cambiali finanziarie e certificati di investimento) emessi da soggetti non bancari, viene indicato:

— l'ammontare dei titoli ancora in circolazione, partitamente per ciascun tipo;

— l'ammontare del capitale e delle riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato,

(1) L'esame per il rilascio dell'autorizzazione a computare tali prestiti nel patrimonio di vigilanza riguarda anche gli aspetti di cui all'art 129 T U

— la sussistenza delle condizioni eventualmente richieste dalla disciplina (in particolare in materia di garanzie, natura del garante, bilanci in utile negli ultimi 3 esercizi);

b) nel caso di valori mobiliari esteri, emessi da soggetti residenti in paesi non appartenenti all'OCSE, sono fornite informazioni in ordine alla disciplina e ai controlli cui l'operazione e l'emittente sono soggetti;

c) nel caso di quote rappresentative di investimento collettivo del risparmio, emesse da operatori non residenti e assoggettate alla presente disciplina (cfr. sez. I, par. 5), sono fornite notizie circa la disciplina applicabile ai soggetti gestori, agli investimenti e ai relativi vincoli, alla procedura di acquisto e riscatto delle quote. Per le quote rappresentative di o.i.c.v.m. soggette alla presente disciplina, sono anche fornite notizie circa l'espletamento della procedura di cui al decreto del Ministro del tesoro del 27 luglio 1993;

d) nel caso di titoli rappresentativi di prodotti finanziari derivati, viene indicato il soggetto che sopporta il rischio e, ove di diritto estero, se lo stesso è sottoposto nel paese d'origine a vigilanza di tipo prudenziale.

3.2 *Modalità e termini di comunicazione.*

La comunicazione viene effettuata utilizzando lo schema di cui all'allegato *B* integrato da ogni altra notizia utile all'esame secondo le indicazioni sopra riportate.

Le comunicazioni pervengono alla Banca d'Italia nel periodo intercorrente tra il 30° ed il 20° giorno precedenti la data iniziale dell'operazione.

L'operazione può essere effettuata decorsi 20 giorni dal ricevimento da parte della Banca d'Italia della comunicazione, salvo quanto previsto nella sezione III.

4. *Comunicazione cumulativa.*

4.1 Contenuto.

I soggetti che raccolgono abitualmente risparmio tramite emissione di valori mobiliari possono avvalersi di una comunicazione cumulativa, comprensiva di tutte le operazioni da realizzare nell'arco di un semestre solare.

A tale comunicazione possono far ricorso:

a) le banche;

b) i fondi comuni di investimento non armonizzati che abbiano espletato la procedura di cui al decreto del Ministro del tesoro del 27 luglio 1993.

I soggetti di cui alla lettera *a)* possono effettuare operazioni entro gli importi comunicati senza ulteriori formalità, fatto salvo quanto previsto nella sezione III, purché ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

1) si tratti di valori mobiliari aventi caratteristiche «standard» (cfr. Riquadro II);

2) l'importo di operazioni da effettuarsi in unica soluzione non ecceda i 300 miliardi di lire.

Per i valori mobiliari inseriti in una comunicazione cumulativa ma che non siano in linea con le condizioni sub 1) e 2), è necessario effettuare una comunicazione ordinaria.

I soggetti di cui alla lettera *b)* possono far ricorso alle comunicazioni cumulative per tutte le loro operazioni.

4.2 Modalità e termini di comunicazione.

Le comunicazioni cumulative hanno validità semestrale e sono effettuate utilizzando lo schema di cui all'allegato *C*. Esse pervengono alla Banca d'Italia entro il 30 novembre ed il 31 maggio con riferimento rispettivamente alle previsioni di emissione da realizzare nel I e nel II semestre dell'anno solare.

5. *Comunicazione abbreviata.*

5.1 Contenuto

È possibile beneficiare di un termine di comunicazione abbreviato quando ricorrano tutte le condizioni di seguito indicate.

a) I soggetti che effettuano la comunicazione sono:

— banche;

— Stati appartenenti all'O.C.S.E. (1);

— organismi internazionali cui partecipi l'Italia in qualità di Stato membro;

b) le caratteristiche dei valori mobiliari sono uguali ad altre comunicate in via ordinaria relativamente ad una operazione già effettuata dal medesimo soggetto;

c) l'emissione o l'offerta non ecceda i 300 miliardi di lire.

5.2 Modalità e termini di comunicazione.

La comunicazione è effettuata utilizzando lo schema di cui all'allegato *B*. Dal ricevimento della comunicazione da parte della Banca d'Italia decorre un termine di 5 giorni lavorativi. Trascorso tale termine, fatto salvo quanto previsto nella sezione III, l'operazione può essere effettuata.

Sezione III

INTERVENTI DELLA BANCA D'ITALIA

1. Termini per l'intervento e per la richiesta di informazioni integrative.

Quando ricorrano le condizioni specificate nel seguito (cfr. paragrafi 2 e 3), la Banca d'Italia può differire o vietare le emissioni o le offerte nel termine di:

— 20 giorni dal ricevimento della comunicazione ordinaria,

— 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione con termine abbreviato.

La Banca d'Italia può differire o vietare le emissioni o le offerte inserite in una comunicazione cumulativa, anche durante il semestre oggetto della comunicazione, quando — in relazione ad eventi successivamente manifestatisi — ricorrano le condizioni specificate nel paragrafo 2.

La Banca d'Italia può chiedere, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione ordinaria o cumulativa ed entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione con termine abbreviato, notizie e dati aggiuntivi. In tale ipotesi il termine è interrotto: dal ricevimento delle informazioni richieste decorre, in entrambi i casi, un nuovo termine di 20 giorni.

2. *Interventi connessi all'ammontare delle operazioni.*

2.1 Differimento.

Nel caso in cui l'ammontare delle emissioni e delle offerte da effettuare nello stesso periodo di tempo, considerato congiuntamente a quello di operazioni già comunicate (anche da altri soggetti), risulti incompatibile con le dimensioni e con le condizioni del mercato, primario o secondario, la Banca d'Italia, al fine di evitare la concentrazione delle operazioni, può concordare con gli emittenti un diverso calendario delle operazioni ovvero la riduzione dell'ammontare delle stesse.

In caso di mancato accordo la Banca d'Italia differisce le emissioni e le offerte, per un periodo massimo di tre mesi, tenendo conto della sequenza temporale delle comunicazioni.

2.2 Divieto.

La Banca d'Italia vieta l'emissione o l'offerta di valori mobiliari quando l'entità dell'operazione sia incompatibile con le dimensioni del mercato, salvo che l'operazione venga frazionata nel tempo.

(1) Si ricorda che i titoli di Stati appartenenti all'U E o garantiti da Stati appartenenti all'U E sono sottratti, se «standard», all'obbligo di comunicazione (cfr sez I, par 5)

3. *Interventi connessi alle caratteristiche dei titoli.*

La Banca d'Italia può vietare l'emissione o l'offerta di valori mobiliari nei casi previsti dalla delibera del C.I.C.R. del 12 gennaio 1994 e cioè quando:

— la raccolta tramite valori mobiliari rappresentativi di fondi rimborsabili non è effettuata in conformità degli articoli 11 e 12 del T.U., delle altre leggi in materia e dei provvedimenti amministrativi emanati in forza di legge e la durata dei titoli è inferiore a 3 anni, salvi i casi in cui l'ordinamento consente limiti temporali più brevi;

— nel caso di valori mobiliari tipici, il contenuto contrattuale incorporato nell'emittendo titolo è difforme da quello assegnato allo stesso dall'ordinamento;

— nel caso di valori mobiliari non previsti dall'ordinamento, nè già dotati di un sufficiente grado di diffusione, gli stessi non sono riconducibili ad uno schema di generale applicazione promosso o curato da intermediari del mercato mobiliare sottoposti a forme di vigilanza prudenziale e concordato con l'Autorità di controllo;

— nel caso di valori mobiliari rappresentativi di quote di patrimoni in gestione collettiva, l'attività di gestione è esercitata in forme diverse da quelle consentite dalla legge;

— le condizioni finanziarie delle operazioni alterano il corretto ed ordinato funzionamento del mercato o non sono improntate a criteri di semplicità e trasparenza;

— le formule di indicizzazione non fanno riferimento ad indicatori, determinati e calcolati con criteri di oggettività, rilevati su mercati ampi e trasparenti;

— nel caso di valori mobiliari che attribuiscono il diritto a sottoscrivere, acquistare o scambiare altri valori mobiliari, gli stessi non possiedono i medesimi requisiti richiesti per i valori mobiliari principali;

— nel caso di valori mobiliari esteri, oltre a quanto previsto nei precedenti alinea in quanto applicabile, non può essere accertata l'esistenza nel paese dell'emittente o dell'obbligato principale di discipline e controlli omologhi a quelli previsti dall'ordinamento nazionale. Qualora si tratti di prodotti derivati, non negoziati in mercati organizzati per tali prodotti, l'emittente o obbligato principale non è un intermediario del mercato mobiliare sottoposto nel paese d'origine ad adeguate forme di vigilanza prudenziale.

Sezione IV

SEGNALAZIONI CONSUNTIVE

La rilevazione sistematica dei dati consuntivi in ordine al collocamento sul mercato interno di valori mobiliari risponde al duplice scopo di consentire alla Banca d'Italia di:

a) verificare la rispondenza tra operazioni comunicate e quelle effettuate;

b) disporre di elementi informativi in ordine alle dimensioni e all'articolazione del mercato dei valori mobiliari.

In relazione a tali finalità, si rende necessario procedere ad una rilevazione non solo dei dati relativi alle operazioni per le quali è prevista una comunicazione preventiva, ma anche di quelli concernenti operazioni non soggette a tale adempimento. In particolare, le segnalazioni consuntive concernono i collocamenti di:

— valori mobiliari assoggettati a comunicazione preventiva;

— azioni.

Le segnalazioni consuntive alla Banca d'Italia hanno cadenza mensile. Esse sono effettuate, mediante il mod. 83 Vig. (cfr. all. *D*), dal soggetto che cura il collocamento Nel caso in cui l'emittente sia un intermediario del mercato mobiliare, esso effettua la segnalazione direttamente anche se il collocamento è curato da altro soggetto.

La segnalazione deve essere inoltrata in duplice copia alla Filiale della Banca d'Italia competente per territorio entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento.

Gli emittenti o gli offerenti non residenti effettuano le segnalazioni di collocamento con lettera indirizzata all'A.C. - Servizio VIF - Divisione Controlli sul Mercato Finanziario.

Riquadro I

IMPORTI RILEVANTI PER L'ASSOGGETTAMENTO ALL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

1.

obbligazioni
cambiali finanziarie
certificati di investimento
altri titoli di cui al capitolo LVII, sezione IV, delle Istruzioni di vigilanza

] aventi le caratteristiche di cui al Riquadro II

valore nominale superiore a L. 100 miliardi

2. valori mobiliari diversi da quelli di cui al punto 1.

valore nominale superiore a L. 10 miliardi

Riquadro II

CARATTERISTICHE "STANDARD"

Valute di denominazione:
ECU o valute di paesi OCSE

Rendimento:
coerente con le condizioni praticate nei mercati finanziari, tenuto conto della durata dei titoli e dell'emittente

Parametri di indicizzazione:
— indicatori di mercato monetario: rendimento dei BOT, RIBOR, LIBOR
— indicatori a medio-lungo termine: RENDISTATO
— valute: ECU o valute di paesi OCSE

Tasso nominale minimo garantito ed eventuale spread sui parametri di indicizzazione:
se fissati, non devono far sì che il rendimento complessivo del prestito sia non coerente con le condizioni dei mercati finanziari

Inoltre, per le obbligazioni:

Periodicità della cedola:
non inferiore al semestre o in un'unica soluzione alla scadenza

Durata originaria:
non inferiore a 3 anni

Rimborso anticipato su richiesta dell'emittente:
consentito trascorsi 18 mesi dalla data di emissione. Resta ferma la possibilità per gli emittenti di procedere al riacquisto dei titoli sul mercato

Allegato A

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE MODALITÀ DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA

Soggetti	*Cumulativa*	*Ordinaria* *(abbreviata se ne ricorrono i requisiti)*
Banche	Per le obbligazioni	Per: • obbligazioni che eccedono 300 mld., o gli importi segnalati con la cumulativa o con caratteristiche diverse da quelle di cui al Riquadro II • altri valori mobiliari (1)
Fondi comuni di investimento non armonizzati	Per le quote	
Altri soggetti	Mai	Sempre

(1) I certificati di deposito e i buoni fruttiferi (a tasso fisso e a tasso variabile) aventi caratteristiche "standard" (cfr. Riquadro II) sono sottratti all'obbligo di comunicazione preventiva.

Allegato B

Alla Banca d'Italia - Amministrazione Centrale
Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria
Divisione Controlli sul Mercato Finanziario

e

Alla Banca d'Italia
Filiale di ....

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 129 DEL D.LGS. 385/1993

☐ Emissione in Italia di valori mobiliari

☐ Offerta in Italia di valori mobiliari esteri.

☐ Procedura ordinaria

☐ Procedura con termine abbreviato (1)

....

....

1. **Segnalante:** ....
(denominazione e sede sociale)

— codice ABI (qualora si tratti di banca): ....

— titolo in base al quale si procede alla segnalazione:

☐ emittente o offerente

☐ soggetto collocatore avente qualifica di:

☐ incaricato del collocamento in Italia

☐ unico incaricato del collocamento in Italia

☐ coordinatore degli altri partecipanti al collocamento in Italia (cfr. allegato elenco)

☐ altro (2) ....
(da specificare)

2. **Emittente:** ....
(denominazione e sede sociale)

3. **Offerente (se diverso dall'emittente):** ....
(denominazione e sede sociale)

4. **Periodo di offerta** da .... a ....

(1) In caso di ricorso alla procedura con termine abbreviato indicare gli estremi della comunicazione ordinaria alla quale si fa riferimento (cfr. cap. XIII delle Istruzioni di vigilanza).

(2) Nel caso il segnalante non rivesta la qualifica di collocatore specificare il rapporto intercorrente con l'emittente o l'offerente i valori mobiliari.

segue *Allegato B*

5. **Tipologia e quantità dei valori mobiliari** (3):

taglio dei titoli

☐ obbligazioni

- ☐ ordinarie
- ☐ convertibili (4)
- ☐ cum warrant (4)
- ☐ altre (da specificare): ....

☐ altro (da specificare) (5) ....

	in valuta	controvalore in lire (6)
Importo complessivo:		
— *importo dell'emissione (valore nominale)*		
— *importo dell'emissione (netto ricavo)*		
di cui, da collocare in Italia (7)		
— *importo dell'emissione (valore nominale)*		
— *importo dell'emissione (netto ricavo)*		

Tramite (valore nominale degli importi da collocare) (6):

	piazzamento privato	collocamento presso investitori istituzionali	collocamento tra il pubblico
— collocamento diretto			
— tramite banche			
— tramite SIM (di cui porta a porta)			

(3) Per i valori mobiliari esteri, emessi da soggetti residenti in paesi non appartenenti all'OCSE, dovranno essere fornite informazioni in ordine alla disciplina e ai controlli cui l'operazione e l'emittente sono soggetti.

(4) Indicare, in allegato, tipo, quantità e caratteristiche dei relativi titoli di compendio.

(5) Per le quote rappresentative di investimento collettivo del risparmio, emesse da operatori non residenti e assoggettate alla disciplina, sono fornite notizie circa la disciplina applicabile ai soggetti gestori, agli investimenti e ai relativi vincoli, alla procedura di acquisto e riscatto delle quote nonché, ove possibile, circa l'espletamento della procedura di cui al D.M. 27 luglio 1993.

Per i titoli rappresentativi di prodotti finanziari derivati occorre indicare il soggetto che sopporta il rischio e, ove di diritto estero, se lo stesso è sottoposto nel paese d'origine a vigilanza di tipo prudenziale.

(6) Importi in milioni di lire.

(7) Da indicare solo se diverso dall'importo complessivo.

segue *Allegato B*

— Altre caratteristiche:
(da indicare quando possibile in relazione alla tipologia dei titoli)

— Durata

— Durata media (8)

— Periodicità cedola

— Data di godimento

— Premi di rimborso alla scadenza

— Tipo tasso (F = fisso, V = variabile)

— Tasso nominale di interesse periodale (se a tasso fisso)

— Rendimento effettivo lordo (se a tasso fisso) (9)

— Modalità di indicizzazione (se a tasso variabile) (10)

— Valore prima cedola (se a tasso variabile)

— Altro (11)

In caso di emissione o offerta di titoli (obbligazioni, cambiali finanziarie e certificati di investimento) da parte di soggetti non bancari, indicare:

— Ammontare dei titoli già emessi tuttora in circolazione:

Tipologia	**Importo complessivo**
....	....

— **Ammontare del capitale** ....

— **Ammontare delle riserve**

In caso di emissione di cambiali finanziarie di cui alla legge 43/1994 o di certificati di investimento di cui all'art. 11 del d.lgs. 385/1993, indicare quali tra le condizioni previste dall'ordinamento assistano l'operazione:

Data .... **Il legale rappresentante** ....

(8) Media ponderata delle scadenze per rimborso capitale con pesi pari alle relative rate di rimborso.

(9) Rendimento effettivo lordo d'imposta corrispondente al prezzo di emissione.

(10) Esplicitare la tipologia dei parametri, la relativa incidenza, lo spread e il periodo di rilevazione.

(11) Indicare in dettaglio, eventualmente servendosi di opportuni allegati (ad esempio, il regolamento dell'emissione), tutti gli elementi atti a meglio qualificare i valori mobiliari (ad esempio, meccanismi di convertibilità in azioni, caratteristiche dei warrants, opzioni di conversione del tasso, ancoraggi a valute, meccanismi di indicizzazione a mercati azionari o a parametri reali, ecc.).

segue *Allegato B*

ALTRE ISTITUZIONI CREDITIZIE E FINANZIARIE PARTECIPANTI AL COLLOCAMENTO IN ITALIA (12)

Denominazione	Quota di partecipazione (controvalore in Lit.)
	....
....	
....	
	....
....	
....	....

(12) Da indicare in caso di offerta alla quale partecipi una pluralità di intermediari incaricati del collocamento.

Allegato C

Alla Banca d'Italia - Amministrazione Centrale
Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria
Divisione Controlli sul Mercato Finanziario

e

Alla Banca d'Italia
Filiale di ....

COMUNICAZIONE CUMULATIVA
(da trasmettere entro il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno)
(importi in milioni di lire)

Denominazione dell'emittente: ....

Codice ABI (qualora si tratti di banca) ....

Titoli da emettere sul mercato interno (1)

Semestre prossimo (2)

	1° trimestre	2° trimestre	Totale
obbligazioni			
cambiali finanziarie di cui alla legge 43/94			
certificati di investimento di cui alla delibera CICR del 3 marzo 1994			
quote di fondi non armonizzati (3)			

Data ....

(1) Con riferimento agli importi in valuta, indicare il controvalore sulla base del tasso di cambio rilevato nel giorno in cui la comunicazione è effettuata.

(2) Dati previsionali relativi al semestre di riferimento (1/1 - 30/6 oppure 1/7 - 31/12).

(3) In tal caso sono fornite notizie sull'espletamento della procedura di cui al D.M. 27 luglio 1993 e sulla disciplina applicabile ai soggetti gestori, agli investimenti e ai relativi vincoli, alla procedura di acquisto e riscatto delle quote.

Allegato D

Alla Banca d'Italia
Filiale di ..

Mod 83 Vig

SEGNALAZIONE DEI COLLOCAMENTI EFFETTUATI SUL MERCATO INTERNO

Mese di 19

(importi in milioni di lire)

Segnalante

Codice ABI (qualora si tratti di banca)

Sezione A (emissioni proprie da parte di intermediari del mercato mobiliare) (*)

[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]	[h]	[i]	[l]	[m]	[n]	[o]	[p]	[q]

(*) Separare le operazioni comunicate con procedura ordinaria da quelle effettuate a fronte di procedura cumulativa e da quelle non soggette a comunicazione preventiva.
[a] Indicare la data della eventuale comunicazione specifica ex art. 129 T.U. oppure la data della eventuale comunicazione cumulativa preceduta dalla lettera "C".
[b] Tipo di operazione (specificare tra l'altro l'ammontare complessivo e la valuta di denominazione) Con riferimento alle emissioni obbligazionarie, indicare "SS" qualora trattasi di serie speciali
[c] Tipologia titoli:

AO = azioni ordinarie
AP = azioni privilegiate
ARC = azioni di risparmio convertibili
ARNC = azioni di risparmio non convertibili

OO = obbligazioni ordinarie
OCP = obbligazioni convertibili in azioni proprie
OCT = obbligazioni convertibili in azioni di terzi
OWP = obbligazioni con warrant propri
OWT = obbligazioni con warrant di terzi

CD = certificati di deposito e buoni fruttiferi a tasso variabile con modalità di indicizzazione diverse da quelle di cui al Riquadro II
AL = altro (specificare)

[d] Prezzo unitario di offerta (con riferimento ai titoli di tipo obbligazionario, in percentuale del valore nominale).
[e] Ammontare collocato in Italia, calcolato sulla base del prezzo unitario di offerta dei titoli (con riferimento alle emissioni in valuta, controvalore in lire).
[f] Netto ricavo dell'ammontare collocato in Italia, calcolato sulla base del prezzo unitario di offerta dei titoli, detratte le commissioni (con riferimento alle emissioni in valuta, controvalore in lire)
[g] Durata (in mesi)
[h] Durata media (in mesi) (media ponderata delle scadenze per rimborso capitale con pesi pari alle relative rate di rimborso).
[i] Periodicità cedola.
[l] Tipo tasso (F = fisso, V = variabile).
[m] Se a tasso fisso, rendimento effettivo lordo su base annua, calcolato in corrispondenza del prezzo di emissione; se a tasso variabile, modalità di indicizzazione Indicare gli eventuali titoli di compendio e le condizioni di acquisizione degli stessi.
[n] Costo percentuale su base annua sostenuto dall'emittente, calcolato in corrispondenza del prezzo unitario di offerta, detratte le commissioni (solo se a tasso fisso)
[o] Valore prima cedola (solo se a tasso variabile).
[p] Modalità di collocamento (D = diretto, B = tramite Banche, S = tramite SIM).
[q] Eventuale residuo da collocare.

segue *Allegato D*

Sezione B (collocamenti sul mercato interno di valori mobiliari effettuati per conto di terzi ovvero collocamenti effettuati direttamente da soggetti diversi dagli intermediari del mercato mobiliare)

[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]	[h]	[i]	[l]

[a] Identificativo numerico progressivo dell'operazione. Nel caso in cui la stessa operazione venga attuata in più mesi, l'identificativo deve essere il medesimo.
[b] Indicare la data della eventuale comunicazione specifica ex art. 129 T.U. oppure la data della eventuale comunicazione cumulativa preceduta dalla lettera "C".
[c] Emittente e (se diverso dall'emittente) offerente (se esteri specificarne la nazionalità).
[d] Tipo di operazione (specificare tra l'altro l'ammontare complessivo e la valuta di denominazione).
[e] Tipologia titoli:

AO	= azioni ordinarie	OO	= obbligazioni ordinarie	CF	= cambiali finanziarie di cui alla legge 43/1994
AP	= azioni privilegiate	OCP	= obbligazioni convertibili in azioni proprie	CI	= certificati di investimento di cui alla delibera del CICR del 3 marzo 1994
ARC	= azioni di risparmio convertibili	OCT	= obbligazioni convertibili in azioni di terzi	AL	= altro (specificare)
ARNC	= azioni di risparmio non convertibili	OWP	= obbligazioni con warrant propri		
		OWT	= obbligazioni con warrant di terzi		

[f] Modalità di partecipazione all'operazione:
D = collocamento diretto di propri titoli
C = collocamento di titoli di terzi senza assunzione di garanzia
G = collocamento di titoli di terzi con assunzione di garanzia
[g] Ammontare da collocare.
[h] Prezzo unitario di offerta (con riferimento ai titoli di tipo obbligazionario, in percentuale del valore nominale).
[i] Ammontare collocato in Italia, calcolato sulla base del prezzo unitario di offerta dei titoli (con riferimento alle emissioni in valuta, controvalore in lire).
[l] Eventuale residuo da collocare.

94A4975

REGIONE VENETO

Autorizzazione alla miscelazione e all'aggiornamento delle analisi chimiche, chimico-fisiche e batteriologiche dell'acqua minerale «Valviva».

Con provvedimento n. 2600 del 7 giugno 1994, la giunta regionale del Veneto ha deliberato di autorizzare, a tutti gli effetti di competenza regionale, la ditta So.Ge.A.M. S.p.a., con sede e stabilimento d'imbottigliamento in S. Giorgio in Bosco (Padova), via Valsugana n. 5, codice fiscale n. 00361720287, alla miscelazione, in rapporto di 1:9, dell'acqua minerale naturale, denominata «Valviva», provenienti dai pozzi Valsugana e Flores, ed all'aggiornamento delle analisi chimiche, chimico-fisiche e batteriologiche da riportare sulle etichette da applicare ai contenitori in precedenza autorizzati.

94A4991

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e dell'art. 5 comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottoelencata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante procedura di trasferimento.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

geometria IV.

Gli aspiranti al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università «La Sapienza» entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A4993

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di magistero dell'Università cattolica del Sacro Cuore è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per la disciplina di pedagogia generale alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università cattolica del Sacro Cuore è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per la disciplina di storia della musica alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A4994

UNIVERSITÀ DI PISA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le facoltà sottoindicate sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento.

Ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge n. 537/93, il decreto rettorale di trasferimento potrà essere disposto solo dopo aver accertato la effettiva disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Ateneo.

Facoltà di agraria:

anatomia e filosofia degli animali domestici;

lotta biologica integrata.

Facoltà di giurisprudenza

storia del diritto italiano II.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

fisica sperimentale,

sistemi per l'elaborazione dell'informazione.

Facoltà di lettere e filosofia

filosofia della storia.

Facoltà di scienze politiche:

diritto costituzionale italiano e comparato;

storia del pensiero politico contemporaneo.

Gli aspiranti al trasferimento dei posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A4976

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto-legge 30 luglio 1994, n. 477, recante: «Riordino delle funzioni in materia di turismo spettacolo e sport». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 178 del 1° agosto 1994)

All'art 3, comma 2, lettera *a)*, del decreto specificato in epigrafe, riportato alla pag. 14 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, in luogo delle parole: «... di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, *e sentito il Consiglio consultivo degli utenti che sarà all'uopo riordinato e integrato;*», leggasi: «... di cui alla legge 21 aprile 1962, n 161,».

Alla stessa pagina, all'art. 4, comma 1, in luogo delle parole: «... enti o società finanziarie legalmente costituite, *nonché* a favore delle attività musicali e delle attività teatrali di prosa », leggasi: « .. enti o società finanziarie legalmente costituite, a favore delle attività musicali e delle attività teatrali di prosa.».

Inoltre, alla pag. 16, all'art. 9, comma 4, in luogo delle parole: «... per il *ricalcolo* degli interessi passivi», leggasi: «... per il *calcolo* degli interessi passivi».

94A5050

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro della pubblica istruzione 16 marzo 1994 concernente: «Modificazione al decreto ministeriale 11 novembre 1992 concernente l'iscrizione della V.I.S. - Vicenza International School nell'elenco di cui all'art. 2, comma 2, della legge 30 ottobre 1986, n. 738, recante riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 118 del 23 maggio 1994).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nell'allegato *A*, riportato a pag 18, seconda colonna, sotto la voce: «MATURITA LINGUISTICA», dove è scritto: «5) Studi matematici o metodi matematici», si legga: «5) Studi matematici o metodi matematici (**)», ossia deve intendersi riportato a fianco il doppio asterisco.

94A4977

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA DI FREEBOOK
Viale Persichetti, 9/A

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146

BASILICATA

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via M Greco, 99

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
CARTOLIBRERIA AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3 S r l
Via Vasto, 15

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3 S R L
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3 S R L
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
L'ATENEO di Dario Pironti & C
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1 S R L
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2 S R L
Via Merliani, 118
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA G
Piazza Cavour, 75

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA S R L
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C

◇ **CARPI**
LIBRERIA R & G BULGARELLI
Corso S Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
LIBRERIA LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT TRIESTE S r l
Via Romagna, 30

LAZIO

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
DE MIRANDA MARIA PIA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE S R L
Via Tritone, 61/A

◇ **SORA (Frosinone)**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS MARIA
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR" di MASSI ROSSANA e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA di M SERENA BALDARO e C
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA A LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI DECA S r l
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione, 100/A

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO S R L.
Via Mapelli, 4

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza del Galimberti, 10

◇ **TORINO**
CASA EDITRICE ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA CRISTINA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
VASCIAVEO ORGANIZZ COMMERC
Via Gubbio, 14

◇ **MOLFETTA (Bari)**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ DI MARIO
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA MARIO CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Via Roma, 137

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO MAURO
Via Vitt Emanuele, 194

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S G C
Via F Riso, 56

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
CICALA INGUAGGIATO G
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Piazza V E Orlando, 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE GIUSEPPE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI EDITRICE
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO DELLA G P L
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S Pietro 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI ANDREA
Via dei Mille, 13

◇ **PRATO**
LIBRERIA CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
LIBRERIA LUNA di VERRI e BIBI
Via Gramsci, 41

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBR PAVANELLO CARLO
Piazza V Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CANOVA SOCIETÀ CARTOLIBRERIA EDITRICE A R L
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI BENITO
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VERONA**
LIBRERIA L E G I S
Via Adigetto, 43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	357.000
- semestrale	L.	195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	65.500
- semestrale	L.	46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	65.000
- semestrale	L.	45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	199.500
- semestrale	L.	108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	687.000
- semestrale	L.	379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336.000
Abbonamento semestrale	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 8 0 0 9 4 *

L. 1.300